



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 2 AGOSTO 2019 n.118**

*(Ratifica Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.69)*

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.69 – Norme di semplificazione burocratica per le imprese – promulgato:*

*Visto l'articolo 55, comma 1, lettera a) e b), della Legge 24 dicembre 2018 n.173;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.32 adottata nella seduta del 23 aprile 2019;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2019;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.12 del 25 luglio 2019;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.69 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **NORME DI SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA PER LE IMPRESE**

### **TITOLO I DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ**

#### **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è aggiunto il seguente numero:

“11 bis). per “Professionista Abilitato”, il soggetto iscritto nella Repubblica di San Marino all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai in possesso delle credenziali di accesso al portale ufficiale della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino.”.

2. L'articolo 1, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159, la Certificazione può essere sostituita da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al numero 9 del

presente articolo resa dal medesimo interessato ovvero, con riferimento a persona giuridica, dal suo legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da notaio.”.

3. L'articolo 1, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. La Certificazione, in originale o in copia conforme, può essere formata anche in lingua inglese ovvero in altra lingua purché corredata di traduzione in lingua italiana asseverata avanti la competente Autorità Sammarinese e deve recare una data ricompresa tra quella di stipulazione dell'atto costitutivo della società o di acquisto della partecipazione sociale ed i sei mesi a questa antecedenti.”.

## **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 6, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le iscrizioni nel Registro dei dati di cui al comma 1 sono eseguite, fatto salvo per quanto riguarda le lettere i) ed l), ad opera del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori o dai liquidatori, sotto la sua responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali nonché degli adempimenti previsti per legge, mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata con contestuale deposito degli atti da cui originano e degli eventuali documenti richiesti in formato PDF o PDF/A nel Registro medesimo.”.

1 bis. All'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis:

“2 bis. Le iscrizioni di cui al comma 2 devono essere effettuate entro quindici giorni dalla data della adunanza, se le deliberazioni non sono soggette alla formalità della registrazione, fatti salvi i diversi termini indicati dalla legge.”.

2. L'articolo 6, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Tutti gli atti, i documenti e i certificati di cui è prescritto il deposito presso l'Ufficio Attività Economiche sono trasmessi, depositati e comunicati, dal Professionista abilitato incaricato dagli amministratori o dai liquidatori in formato PDF o PDF/A nella sezione dedicata nel Registro medesimo. Con apposito regolamento il Congresso di Stato può fornire prescrizioni sulle modalità di tenuta e consultazione del Registro.”.

3. Sono abrogati i commi 3 bis, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 6 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

4. L'articolo 6, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. Le modifiche dei dati di cui al comma 1, fintanto che non siano iscritti nel Registro, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che costoro ne fossero a conoscenza.”.

4 bis. L'articolo 6, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

“6. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne libera visione. Oltre al Professionista Abilitato di cui all'articolo 1, comma 1, numero 11 bis), è consentita la visualizzazione on line del

Registro ai soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche nonché ad altri soggetti che vengano indicati all'interno del Regolamento di cui al comma 3.”

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 9  
*(Oggetto sociale)*

1. L'oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato.”.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 10 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 10, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.”.

2. L'articolo 10, comma 4, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“4. L'avvenuto versamento dei conferimenti è attestato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante entro trenta giorni dal versamento con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero con dichiarazione giurata autenticata da notaio, ed iscritto entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2.”.

3. L'articolo 10, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“6. La mancata effettuazione del versamento dei conferimenti nei termini ivi previsti è causa di scioglimento della società e si deve procedere alla liquidazione, fermo quanto previsto al successivo articolo 11. In caso di inerzia degli amministratori, la liquidazione può essere disposta d'ufficio. Il Commissario della Legge, a tal fine, assegna preventivamente agli amministratori un termine non superiore a sessanta giorni per l'iscrizione dell'avvenuto versamento dei conferimenti ovvero per procedere alla convocazione di apposita assemblea per l'adozione delle deliberazioni all'uopo necessarie.”.

### **Art. 4-bis**

*(Modifiche all'articolo 12 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 12, comma 4, lettera c), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così sostituito:

- “c) il capitale sociale non risulti interamente versato entro il termine di centoventi giorni dalla data di iscrizione del Registro delle società, costituita con atto unilaterale o nel termine di centoventi giorni dalla data di successiva riunione di tutte le partecipazioni in capo ad un solo soggetto.”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 20 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

#### **“Art. 20**

*(Iscrizione nel Registro)*

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della società, entro dieci giorni dalla data di registrazione dell'atto, iscrive la società nel Registro mediante accesso diretto al Registro stesso nella sezione dedicata secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, allegando anche la scansione della ricevuta di pagamento della tassa societaria.
2. Se il notaio non provvede all'iscrizione nel termine su indicato, ciascun socio o amministratore può incaricare, a spese della società, altro notaio.”.

#### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 22 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 22, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
- “1. Le deliberazioni che modificano lo statuto devono risultare da atto pubblico; il notaio rogante, entro dieci giorni dalla data di registrazione dell'atto, ne effettua l'iscrizione nel Registro secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2.”.

#### **Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 26 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 26, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
- “2. Il notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme iscrive, entro dieci giorni dalla data di registrazione, le mutate generalità dei soci con indicazione della percentuale o della somma del capitale sociale posseduta mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

#### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 28 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 28, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:
- “3. Il notaio che ha ricevuto l'atto di cui al comma 1 o ne ha autenticato le firme iscrive, entro dieci giorni dalla data di registrazione, le mutate generalità dei soci con indicazione della

percentuale o della somma del capitale sociale posseduta mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 2. È nulla la cessione effettuata a favore di Soggetti Inidonei.”.

#### **Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 31 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 31, comma 6, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“6. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo, con dichiarazione resa dal legale rappresentante con le forme e sotto le comminatorie previste rispettivamente dagli articoli 13 e 24 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 ovvero avanti un notaio da iscriversi entro dieci giorni ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, viene attestato l'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.”.

#### **Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 44 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 44, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“1. L'assemblea è convocata dagli amministratori della società mediante l'invio di lettera raccomandata ai soci presso il domicilio eletto almeno otto giorni prima dell'adunanza.”.

2. L'articolo 44, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Lo statuto stabilisce le norme che regolano le formalità e il funzionamento dell'assemblea ivi comprese le modalità di votazione nonché, anche in deroga al comma 1, le procedure di sua convocazione per le quali può prevedere l'invio della convocazione a mezzo posta elettronica con ricevuta di ritorno o anche che la stessa avvenga anche mediante avviso trasmesso all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico e iscritto nel Registro sul portale ufficiale della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino nell'apposita sezione dedicata almeno otto giorni prima dell'adunanza ad opera del Professionista Abilitato incaricato dagli amministratori.”.

3. È abrogato il numero 3 dell'articolo 44, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

#### **Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale. Il depositario dei libri è comunque obbligato ad esibirli agli organi giudiziari,

amministrativi e di controllo a semplice loro richiesta. La mancata esibizione dà luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 7.”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 90 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 90, comma 3, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“3. Il progetto di fusione è depositato presso la sede sociale e l'iscrizione nel Registro della data di tale deposito è eseguita ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2, con contestuale allegazione del progetto medesimo di cui ogni interessato può prendere visione presso l'Ufficio Attività Economiche.”.

#### **Art. 13**

*(Modifiche all'articolo 95 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 95, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. Entro trenta giorni la deliberazione di fusione deve essere iscritta nel Registro secondo le modalità dell'articolo 6, comma 2.”.

#### **Art. 14**

*(Modifiche all'articolo 98 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 98, comma 2, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“2. L'iscrizione nel Registro dell'atto di fusione è eseguita, entro trenta giorni dalla registrazione dello stesso, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della sua stipula, a cura e sotto la responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto stesso, mediante accesso diretto al Registro nella sezione dedicata secondo le modalità dell'articolo 6, comma 2. L'iscrizione dell'atto di fusione relativo alla società risultante dalla fusione stessa o di quella incorporante non può precedere quelle relative alle altre società partecipanti alla fusione.”.

#### **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 103 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)*

1. L'articolo 103, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche è così modificato:

“5. Il progetto di scissione deve essere depositato presso la sede sociale e l'iscrizione nel Registro della data di tale deposito è eseguita ad opera del Professionista Abilitato incaricato secondo le previsioni dell'articolo 6, comma 2.”.

#### **Art. 15-bis**

*(Sanzioni)*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e successive modifiche si

applicano anche al mancato rispetto degli obblighi di iscrizione previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

#### **Art. 15-ter**

*(Norme sulle società immobiliari e sugli autonoleggi)*

1. Il termine per il versamento del capitale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 25 giugno 2007 n.77 e all'articolo 5, comma 2, lettera b) del Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94 è fissato in centoventi giorni.

#### **Art. 16**

*(Norme transitorie)*

1. Gli adeguamenti tecnici necessari a consentire le iscrizioni tramite accesso diretto da parte dei Professionisti Abilitati nel Registro delle Società, devono avvenire entro 30 giorni dall'emanazione del presente Decreto Delegato; l'attivazione del servizio è comunicata dall'Ufficio Attività Economiche con propria circolare.

2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, si applica alle società iscritte nel Registro delle Società successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato.

### **TITOLO II**

#### **DISCIPLINA SULL'ATTIVITÀ DI IMPRESA**

#### **Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 2, comma 2, della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso e fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali. L'operatore economico titolare di licenza artigianale può essere titolare di massimo due licenze.”.

2. L'articolo 2, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“3. L'operatore economico titolare di più licenze può esercitare le relative attività in un'unica sede operativa purché la stessa abbia una funzione urbanistica compatibile con ciascuna di queste.”.

3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.

#### **Art. 18**

*(Modifiche all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 6, comma 1, punto l), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“l) ha apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un’attività nei settori per i quali è richiesto dalla normativa vigente, ad esclusione delle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche.”.

#### **Art. 19**

*(Modifiche all’articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n.40)*

1. È abrogato il punto d) al comma 1 dell’articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
2. È abrogato il comma 3 dell’articolo 9 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
3. L’articolo 9, comma 4, lettera a), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:  
“a) avere la disponibilità ad uso esclusivo, in proprietà o in forza di un titolo registrato, di una sede operativa dotata di conformità edilizia e con funzione urbanistica compatibile con l’attività da esercitare entro sessanta giorni dal rilascio della licenza. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24 comma 1;”.

#### **Art. 20**

*(Modifiche all’articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. L’articolo 13, comma 2, punto d), della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:  
“d) ricompresa nell’elenco delle attività per cui è previsto apposto nulla osta del Congresso di Stato, salvo aver ottenuto il nulla osta medesimo”.
2. Il secondo capoverso del comma 8 *bis* dell’articolo 13 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:  
“Sono altresì esentate dall’ottenimento d’autorizzazione le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell’impresa. L’impresa sammarinese nella quale sono impiegati i lavoratori dell’impresa estera deve preventivamente comunicare all’Ufficio Attività Economiche, tramite portale della Pubblica Amministrazione, l’inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire e i nominativi dei lavoratori distaccati dei quali deve acquisirne la copertura assicurativa valida nel territorio della Repubblica di San Marino che deve essere esibita in caso di verifica da parte dei funzionari dell’Ufficio Attività di Controllo. Il presente comma è modificabile con decreto delegato.”.

#### **Art. 20-bis**

*(Coworking)*

1. Dopo l’articolo 17 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è aggiunto l’articolo 17-*bis*:



*“Art. 17-bis  
(Coworking)*

1. Il coworking si basa sulla condivisione di spazi comuni tra operatori economici differenti, in luoghi a questo predisposti che possono utilizzare in tutto o in parte gli stessi beni necessari per l'attività di impresa presenti nel locale condiviso.
2. Il coworking è possibile in immobili dotati di conformità edilizia con funzione adeguata all'attività da porre in essere ad esclusione della civile abitazione.
3. Possono insediarsi nel coworking imprese individuali e/o società di persone e/o società di capitali a socio unico, titolari di licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitano di avvio alla produzione, assimilabili ad attività amministrative o di prestazioni intellettuali, che non abbiano dipendenti assunti ad eccezione del titolare o del socio.
4. Il numero massimo di licenze insediabili in un locale adibito a coworking è calcolato in base alle dimensioni del locale stesso considerato almeno 10 mq per persona insediata ed in ossequio alle norme sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
5. La destinazione del locale per attività di impresa in coworking deve risultare da apposito contratto sottoscritto fra l'operatore economico ed il proprietario dell'immobile.”.

**Art. 20-ter**  
*(Sede presso la residenza)*

1. Dopo l'articolo 17-bis della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 17-ter:

*“Art. 17-ter  
(Sede presso la residenza)*

1. Su richiesta dell'imprenditore, l'Ufficio Attività Economiche rilascia la licenza di esercizio dell'attività d'impresa presso la residenza del titolare quando sussistono le seguenti condizioni:
  - a) è un'impresa individuale;
  - b) è una licenza di servizi avente ad oggetto attività che non producano rumori, polveri od odori molesti e che non necessitino di avvio alla produzione, assimilabili ad attività amministrative o di prestazioni intellettuali;
  - c) è una attività economica senza dipendenti assunti ad eccezione del titolare;
  - d) il rapporto, la fornitura del servizio e la conclusione di contratti con clienti e fornitori avviene fisicamente al di fuori della sede dell'attività anche tramite strumenti informatici.
2. Nel caso di attività di impresa esercitata presso la residenza, questa si considera luogo di lavoro ai fini dei controlli previsti dalle norme sulle attività di impresa. Gli uffici preposti al controllo predisporranno un protocollo sulle modalità di intervento tenuto conto che trattasi anche della residenza dell'imprenditore.”.

**Art. 21**  
*(Modifiche all'articolo 18 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 18 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 18  
(Sedi secondarie)

1. L'operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. L'apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.”

**Art. 22**  
(Sedi secondarie temporanee nei Centri Storici)

1. I titolari di licenza di commercio al dettaglio nei periodi delle festività natalizie e pasquali, nel periodo estivo o in concomitanza con eventi che coinvolgono i Centri Storici della Repubblica possono richiedere al Comitato d'Esame la possibilità di avviare una sede secondaria temporanea nei medesimi centri storici in esenzione dal pagamento della tassa dovuta purché in regola con il pagamento della tassa di licenza.
2. La durata della sede secondaria non può superare i 90 giorni correnti.

**Art. 23**  
(Modifiche all'articolo 19 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)

1. L'articolo 19 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 19  
(Trasferimento della sede operativa)

1. L'operatore economico che intenda trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'UAE, che procede come previsto all'articolo 10. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l'UAE riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa.
4. L'UAE e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
5. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.
6. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di comunicazione anche alla sede sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa.”

## **Art. 24**

*(Modifiche all'articolo 23 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. Il comma 1, dell'articolo 23, della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'Ufficio Attività Economiche riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. La sospensione della licenza non preclude all'operatore economico la possibilità di ottenere il rilascio di ulteriori licenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 23 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“5. In caso di riattivazione della licenza si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d).”.

## **Art. 25**

*(Modifiche all'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. Il punto a) al comma 1 dell'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“a) trascorsi sessanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa di rilascio della licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centoventi giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della tassa di rilascio della licenza, la licenza viene revocata;”.

2. Dopo il punto a) al comma 1 dell'articolo 29 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è aggiunto il seguente punto:

“a bis) qualora l'operatore economico non provveda al pagamento della tassa annuale di licenza per due anni consecutivi; in tale caso, trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato per la seconda volta consecutiva, la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal predetto termine, la licenza viene revocata;”.

## **Art. 26**

*(Modifiche all'articolo 1 dell'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche)*

1. L'articolo 1 dell'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza, che deve essere assolta entro centoventi giorni correnti dalla data del rilascio medesimo, e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.”.

**Art. 26-bis**

*(Raccolta ufficiale in materia di società ed attività d'impresa)*

1. Entro due mesi dalla ratifica del presente decreto delegato il Congresso di Stato con propria delibera approverà una raccolta ufficiale in materia di società ed attività di impresa finalizzata a consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

**Art. 26-ter**

*(Affitto di ramo d'azienda)*

1. Le norme speciali relative alla disciplina dell'affitto di ramo d'azienda di cui al Decreto Delegato n.89/2019 e successive modifiche possono essere applicate, in deroga alla disciplina generale, anche al di fuori dei centri commerciali qualora la normativa sia espressamente richiamata dalle parti contrattuali.

**Art. 27**

*(Abrogazioni)*

1. È abrogato il Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170.
2. È abrogato l'articolo 12 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche.
- 3 bis. E' abrogato l'articolo 26, comma 3, della Legge 29 maggio 2013 n.58.
- 3 ter. E' abrogato l'articolo 39, comma 2, terzo capoverso della Legge 26 luglio 2010 n.130.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Nicola Selva – Michele Muratori*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*